

57. Ordinanza emessa l'11 luglio 1977 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 gennaio 1978) dalla Commissione tributaria di I grado di Padova sul ricorso proposto dall'Immobiliare Loredan S.n.c. (Reg. ord. n. 83, 1978)¹

Con ricorso 24 giugno 1975 la Immobiliare Loredan S.n.c. di Rebecca Luigi e Sisto, con sede in Vicenza, via Firenze n. 21, in persona dell'amministratore Rebecca Sisto, si opponeva all'avviso di liquidazione dell'INVIM decennale relativa alla denuncia n. 100 vol. 1, ad essa notificato dall'Ufficio del registro - atti civili - di Padova il 30 aprile 1975, sollevando, preliminarmente, eccezione di incostituzionalità dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in relazione all'art. 53 della Costituzione, e chiedendo, in subordine, che la liquidazione dell'imposta di lire 8.023.200, fosse rifatta in base ai rilievi formulati nello stesso ricorso, con la conseguente riduzione dell'imposta dovuta.

A sostegno della eccezione di incostituzionalità la ricorrente deduceva due motivi.

Col primo sosteneva che la sua dichiarazione decennale, presentata il 1° aprile 1975 all'Ufficio del registro di Padova secondo le disposizioni di legge pur presentando una differenza contabile, in realtà non evidenziava una plusvalenza tassabile, in quanto la differenza tra valore finale e valore iniziale del fabbricato oggetto della denuncia, era dovuta quasi esclusivamente al diminuito potere di acquisto della moneta.

Difatti, in base all'indice del costo della vita pubblicato dall'ISTAT per l'anno 1965, anno di riferimento per la determinazione del valore iniziale del fabbricato, valore che era di lire 140.000.000 nel 1965, il valore dello stesso fabbricato alla data del 1° gennaio 1975 avrebbe dovuto essere di lire 259.364.000 per semplice effetto di inflazione, col risultato che l'imponibile ai fini dell'INVIM, al netto dalle deduzioni ammesse dalla legge, sarebbe di sole lire 18.019.736.

Aggiungeva la ricorrente che se poi il deprezzamento del modulo monetario fosse stabilito tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi delle costruzioni tra il 1965 e il 1975, il valore effettivo del fabbricato, nel detto decennio, anziché aumentare sarebbe addirittura diminuito.

L'applicazione del decreto 26 ottobre 1972, secondo criteri puramente aritmetici e senza tenere conto del diverso potere di acquisto che la moneta aveva nel 1965 rispetto a quello che aveva nel 1975, si risolve per il contribuente, ad avviso della ricorrente, nel dover subire una imposta sulla inflazione, e non su una plusvalenza reale.

Inoltre, sempre ad avviso della ricorrente, l'INVIM decennale anche sotto altro aspetto non colpisce una plusvalenza reale perché, dovendosi l'imposta corrispondere anche quando non si procede a trasferimento dell'immobile, finisce col colpire una plusvalenza presunta, plusvalenza che potrebbe anche non sussistere quando poi si procedesse alla vendita dell'immobile.

Coi secondo motivo la ricorrente rilevava che il comune di Padova, avendo adottato per il 1974 e 1975 le aliquote massime previste dal decreto 26 ottobre 1972 (dal 5 per cento al 30 per cento), aveva creato una disparità di trattamento tra i contribuenti tassati negli anni 1974 e 1975 e quelli tassati nel 1973, ai quali erano state applicate le aliquote minime (dal 3 per cento al 25 per cento). Per modo che se in ipotesi l'immobile oggetto della sua denuncia, fosse stato alienato nel 1973, primo anno di applicazione dell'INVIM, l'imposta da corrispondere sarebbe stata inferiore; e non si vede il motivo per il quale l'imposta stessa debba essere invece superiore per il solo fatto di non aver venduto l'immobile due anni prima.

L'Ufficio del registro di Padova, ai motivi suddetti, si limitava nelle proprie deduzioni, come in sede di discussione, a contrapporre le disposizioni del decreto 26 ottobre 1972, n. 643, integrate con quelle del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, e insisteva per il rigetto del ricorso.

Ciò premesso, ritiene la Commissione che la eccezione di incostituzionalità, preliminare ad ogni questione di merito, non sia manifestamente infondata.

Invero, l'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, comma primo, stabilendo che: «L'incremento di valore è costituito dalla differenza tra il valore dell'immobile alla data nella quale si verificano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 ed il valore, aumentato delle spese indicate nel successivo art. 11, che l'immobile aveva alla data dell'acquisto o della precedente tassazione» sembra aver voluto tassare la differenza tra due valori effettivi (differenza tra valore iniziale e valore finale), differenza che, in definitiva, si traduce in un aumento di capacità contributiva.

Il comma quinto dello stesso articolo, invece, stabilendo che «Per gli immobili di cui all'art. 3 si assumono ai fini della differenza imponibile, quale valore finale quello venale dell'immobile al compimento del decennio e quale valore iniziale quello di essi alla data dell'acquisto per atto tra vivi o a causa di morte, determinato ai sensi dei commi precedenti, ovvero quello assunto a base della precedente tassazione» fissa un criterio puramente monetario per la determinazione del valore di partenza, senza che si possa tener conto del diverso potere di acquisto che la moneta poteva avere all'inizio del decennio, per modo che, non potendosi prendere in considerazione nella determinazione del valore iniziale dell'immobile della progressiva svalutazione della moneta o dedurla dall'imponibile, l'imposta viene a colpire non già l'incremento reale del valore dell'immobile, che rappresenta una manifestazione di vera maggiore capacità contributiva, ma una maggiore espressione monetaria del valore dell'immobile, che il più delle volte non costituisce una vera ricchezza ma soltanto una maggiore apparenza di ricchezza. E ciò sembra in contrasto con l'art. 53 della Costituzione, che afferma il principio che: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva», naturalmente effettiva.

Il processo va quindi sospeso in quanto non può essere definito prescindendo dalla risoluzione della sollevata questione di legittimità.

P.Q.M. — La Commissione ritiene non manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in relazione all'art. 53 della Carta costituzionale nella parte in cui non ammette in detrazione del valore finale dell'immobile l'ammontare della svalutazione monetaria; e per l'effetto;

Dichiara sospeso il processo in oggetto;

Ordina alla segreteria di trasmettere immediatamente gli atti alla Corte costituzionale, per la risoluzione della sollevata questione;

Dispone che la stessa segreteria provveda alla notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti; nonché alla comunicazione della stessa ordinanza ai due Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il presidente

Q 115

¹ Pubblicata nella G.U. n. 101 del 12 aprile 1978.